



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)**

**e dal Ministro della difesa (PINOTTI)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 2659)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 15 aprile 2015*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 aprile 2015*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per l'anno in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al precedente periodo, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



# **ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**ED**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL  
KAZAKHSTAN**

**SULLA COOPERAZIONE MILITARE**

**ACCORDO**  
**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN**  
**SULLA COOPERAZIONE MILITARE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan, di seguito denominati le Parti,

operando sulla base delle disposizioni dell'Accordo di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakistan del 5 maggio 1997,

- basandosi sulle norme del diritto internazionale e tenendo conto degli impegni internazionali dei rispettivi Paesi,
- desiderosi di estendere la cooperazione militare ed approfondire la comprensione in tale campo tra i due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Il presente Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parità dei diritti e di reciprocità ed effettuata in conformità alle rispettive legislazioni interne.

**ARTICOLO 2**

Le Parti realizzeranno la cooperazione militare nei seguenti campi:

- 1) politica di difesa;
  - 2) istruzione militare;
  - 3) importazione ed esportazione di armamento e materiali militari, in conformità alle rispettive normative e regolamenti;
  - 4) approvvigionamento logistico;
  - 5) legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze Armate;
  - 6) medicina militare;
  - 7) attività internazionale di peacekeeping;
  - 8) cultura e sport;
  - 9) altri campi d'interesse reciproco.
2. Nel corso della realizzazione della cooperazione, le Parti determineranno e svilupperanno nuovi campi di cooperazione.
  3. Al fine di realizzare campi concreti della cooperazione, le Parti potranno stipulare singoli accordi oppure protocolli.

**ARTICOLO 3**

Le Parti realizzeranno la cooperazione militare attraverso le seguenti modalità:

- 1) visite ufficiali, incontri di lavoro tra le delegazioni delle Parti;
- 2) scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e di incontri di lavoro;
- 3) partecipazione a conferenze e seminari;
- 4) istruzione nelle scuole militari;
- 5) partecipazione a progetti formativi, addestrativi, tirocini e corsi;
- 6) partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari;
- 7) scambio di informazioni e documentazioni relativi ai campi di cooperazione;
- 8) partecipazione ad eventi sportivi e cultura
- 9) altre modalità definite di comune accordo.

**ARTICOLO 4**

1. Le Parti promuoveranno l'importazione ed esportazione di materiali per la Difesa, compresi i relativi componenti, nei seguenti settori:
  - Aeronautico;
  - Navale;
  - approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento).
2. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi sarà soggetta al preventivo benessere del Paese cedente.

**ARTICOLO 5**

1. Le autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale ospitato per quanto riguarda i reati contro la legislazione del Paese ospitante.
2. Le autorità della Parte inviante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione su tutti i reati contro la propria legislazione nazionale commessi dal proprio personale nell'esercizio o in connessione con l'attività di servizio nel territorio della Parte ospitante.
3. Se la legislazione della Parte ospitante commina pene diverse da quelle previste dalla legislazione del Paese inviante, le autorità di entrambe le Parti addiverranno ad una decisione comune, attraverso i canali diplomatici, per assicurare i diritti del personale della Parte inviante, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti ed alle rispettive legislazioni.

**ARTICOLO 6**

*Gli Organi delegati autorizzati dalle Parti per l'attuazione del presente Accordo sono:*

- da Parte italiana: il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana;
- da Parte kazaka: il Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakistan.

**ARTICOLO 7**

1. Gli Organi delegati dalle Parti, annualmente, elaboreranno il piano di cooperazione militare per l'anno successivo, che dovrà essere concordato ed accettato entro il 15 novembre dell'anno precedente.
2. Nel piano di cooperazione militare saranno riportate le attività, le forme di cooperazione, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento, gli Enti responsabili, le fonti di finanziamento e gli altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle attività.

**ARTICOLO 8**

1. Le Parti sosterranno autonomamente tutte le spese connesse alla realizzazione del presente Accordo se non diversamente specificato nel medesimo o in ogni fattispecie concreta. Tuttavia, ogni attività effettuata nell'ambito del presente Accordo sarà soggetta alla programmazione di bilancio ed alla disponibilità dei fondi delle Parti.
2. La Parte ospitante garantirà i trattamenti medici di emergenza ai membri della Parte inviante nonché i servizi di trasporto sul proprio territorio.
3. La Parte inviante ricoprirà le spese per:
  - 1) il trasporto della propria delegazione per/da il luogo di visita nel territorio della Parte ospitante;
  - 2) la formalizzazione dei necessari documenti di ingresso richiesti dalla Parte ospitante;
  - 3) vitto e alloggio sul territorio della Parte ospitante.

**ARTICOLO 9**

Le Parti effettueranno scambi di informazioni classificate solo dopo la stipula di un Accordo internazionale sulla reciproca protezione di informazioni classificate.

**ARTICOLO 10**

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.

**ARTICOLO 11**

Le Parti si impegnano a risolvere i contenziosi che potranno insorgere sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo tramite trattative e consultazioni.

**ARTICOLO 12**

Il presente Accordo può essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle Parti, da protocolli supplementari condivisi dalle Parti i quali costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore così come specificato nell'Articolo 13 del presente Accordo.

**ARTICOLO 13**

1. Il presente Accordo avrà una durata a tempo indeterminato ed entrerà in vigore dalla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicati, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente Accordo cesserà i suoi effetti sei mesi dopo che una delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di porre fine al presente Accordo.
3. Nel caso di cessazione della validità del presente Accordo, le attività in corso, avviate sulla base del presente Accordo, potranno essere completate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA il 07 GIUGNO 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione delle previsioni del presente Accordo, il testo in lingua inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN





**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN  
REPUBLIC**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
KAZAKHSTAN**

**ON MILITARY COOPERATION**

**AGREEMENT**  
**BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**  
**AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**  
**ON MILITARY COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as "the Parties":

- working on the basis of the provisions of the Treaty on Friendship and Collaboration between the Italian Republic and the Republic of Kazakhstan dated on 5 May 1997,
- based on the rules of international law and taking into consideration the international commitments of the respective Countries,
- desiring to extend military cooperation and to deepen mutual understanding in this sphere between our Countries,

have agreed as follows:

**ARTICLE 1**

The aim of this Agreement is to achieve a mutually beneficial military cooperation, based on equal rights and reciprocity principles and implemented in accordance with national laws of the Parties and for the Italian Party, with the European legislation.

**ARTICLE 2**

1. The Parties shall implement military cooperation in the following fields:
  - 1) defence policy;
  - 2) military education and training;
  - 3) import and export of armaments and military equipment according to the respective national legislation and regulations;
  - 4) logistic procurement;
  - 5) military law and legal service in the Armed Forces;
  - 6) military medicine;
  - 7) international peacekeeping activity;
  - 8) sports and culture;
  - 9) other fields of mutual interest.

During the implementation phase of cooperation, the Parties shall determine and develop new fields of cooperation.

In order to concretely implement the fields of cooperation, the Parties may enter individual agreements or protocol.

**ARTICLE 3**

The Parties shall implement military cooperation in the following forms:

- 1) official visits and working meetings between the delegations of the Parties;
- 2) exchange of experiences within the framework of consultations and working meetings;
- 3) participation in conferences and seminars;
- 4) education in military schools;
- 5) participation in educational and training projects, on-the-job training and courses;
- 6) participation of observers in military exercises;
- 7) exchange of information and documents relating to fields of cooperation;
- 8) participation in sports and cultural events;
- 9) other forms established by mutual agreement.

**ARTICLE 4**

1. The Parties shall promote import and export of armament and military equipment, including their relevant components, in the following spheres:
  - Air Force;
  - Navy;
  - armament procurement (firearms, heavy weapons and associated ammunition).
2. Possible re-export to third Countries will be subject to prior approval of the other Party.

**ARTICLE 5**

1. The authorities of the Host Party have the right to exercise jurisdiction over personnel of the Sending Party with respect to offences against national legislation of the Host Party.
2. The authorities of the Sending Party have the right to exercise jurisdiction over all offences against their national legislation committed by their personnel in the performance of or in connection with official duty in the territory of the Host Party.
3. If the legislation of the Host Party provides for punishments other than those provided for by the legislation of the Sending Party, the authorities of both Parties shall come to an agreed decision, through diplomatic channels, for ensuring the rights of personnel of Sending Party, in compliance with international agreements and with their respective national legislations.

**ARTICLE 6**

Authoritative bodies of the Parties for implementation of this Agreement are:

- from the Italian Party: the Ministry of Defence of the Italian Republic;
- from the Kazakhstan Party: the Ministry of Defence of the Republic of Kazakhstan.

#### ARTICLE 7

Annually, the authoritative bodies of both Parties shall develop the military cooperation plan for the following year, which shall be agreed upon and accepted by 15 November of the preceding year.

2. The military cooperation plan will specify the activities, forms of cooperation, periods and locations of implementation, the responsible bodies, sources of funding and other issues relating to the organization and implementation of activities.

#### ARTICLE 8

1. The Parties shall independently bear expenses related to the implementation of this Agreement, unless otherwise stated or agreed upon in this Agreement or in practice. Herewith, all activities carried out under this Agreement shall be subject to the budgetary planning and availability of funds of the Parties.
2. The Host Party shall provide emergency medical care to members of the Sending Party, as well as transport services in its territory.
3. The Sending Party shall bear expenses for:
  - 1) transportation of members of their delegation to and from visit locations in the territory of the Host Party;
  - 2) processing of necessary documents for entry in the territory of the Host Party;
  - 3) food and accommodation in the territory of the Host Party.

#### ARTICLE 9

The Parties shall exchange classified information only after the conclusion of an international agreement on the mutual protection of classified information.

#### ARTICLE 10

The provisions of this Agreement shall not affect the rights and duties of the Parties deriving from other international agreements adhered to by the Parties.

#### ARTICLE 11

The Parties undertake to settle any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement through consultations and negotiations.

**ARTICLE 12**

This Agreement may be amended, by mutual consent of the Parties, by additional agreements adhered by the Parties, that shall become an integral part of this Agreement and shall enter into force as specified in the Article 13 of this Agreement.

**ARTICLE 13**


This Agreement is concluded for indefinite period and shall enter into force on the date of receipt of the last written notification of one Party to the other, through diplomatic channels, of the fulfilment of its respective domestic requirements for its entry into force.

2. This Agreement shall be terminated on expiration six months after one of the Parties is notified in writing by the other Party, through diplomatic channels, of intention to terminate this Agreement.
3. In case of termination of this Agreement any on-going activity, initiated under this Agreement, shall be carried out until completion.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized by the respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome.....on 07<sup>th</sup> JUNE 2012..... in two originals, each in Italian, Kazakh, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN



